

periodico bimestrale  
dell'Ordine dei Dottori  
Commercialisti di  
Siracusa  
Spedizione in  
Abb. postale 70%  
Filiale di Siracusa  
Anno XI - N. 2  
n. 62 dalla fondazione)  
Marzo - Aprile 2007

## Vogliamo giustizia!

di Massimo Conigliaro

La giustizia tributaria a Siracusa versa in gravi condizioni.

Nonostante la competenza e preparazione dei giudici e l'abnegazione del personale di segreteria, le carenze di personale stanno assestando un duro colpo alle istanze dei contribuenti. In particolare, nella Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa a fronte dei trenta giudici tributari previsti, ve ne sono in servizio meno della metà, fatto questo che ha costretto il Presidente a "congelare" una sezione (la terza) per mancanza di componenti. Anche nelle altre sezioni la situazione non è delle migliori: basta un'influenza che non si riesce a formare il collegio giudicante. Ugualmente difficile è la situazione "numerica" del personale di segreteria.

La naturale conseguenza di tutto ciò, ormai da tempo, è l'impossibilità di tenere più di due udienze al mese per ciascuna sezione. Se a questo aggiungiamo che il contenzioso tributario è notevolmente aumentato negli ultimi anni, sia per l'ampliamento della giurisdizione che per le varie ondate di "cartelle pazze" (ultime quelle del sisma del 1990) ovvero di fermi amministrativi ed iscrizioni ipotecarie, è facile comprendere come un contribuente debba aspettare anni per ottenere giustizia. E sappiamo bene che una giustizia troppo

lenta equivale, a volte, a giustizia negata.

Secondo gli ultimi dati diffusi, i ricorsi pendenti innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa al 1° luglio 2005 erano 5.855; nel periodo 1.7.2005 - 30.6.2006 a fronte di 3.293 nuovi ricorsi ne sono stati definiti 1.701 con un "saldo" di ricorsi pendenti al 30 giugno 2006 di ben 7.447. Un carico davvero difficile da gestire con gli organici disponibili.

Le carenze di giudici tributari sono state più volte segnalate dal Presidente della Commissione al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, che ha bandito un concorso per la copertura dei posti vacanti un paio d'anni orsono. Purtroppo, a fronte di un'esigenza di circa 15 giudici (sui trenta complessivamente previsti) il concorso ha riguardato soltanto due posti.

Le graduatorie sono state pubblicate da tempo, ma la beffa ulteriore è stata quella che i nuovi non hanno ancora preso servizio.

Le conseguenze di tutto ciò le pagano i contribuenti innanzi tutto e, di riflesso, anche l'intero sistema della giustizia tributaria (giudici, difensori, personale): così non è più possibile andare avanti e come dottori commercialisti faremo la nostra parte per sollecitare le opportune soluzioni. Alla fine dei conti, chiediamo solo... giustizia!

### sommario

- 4 **L**a riforma delle professioni intellettuali: le proposte dei dottori commercialisti  
*di Antonio Tamborrino*
- 9 **L**a Corte di Cassazione censura le norme interpretative dettate da esigenze di cassa dello Stato  
*di Massimo Conigliaro*
- 11 **I** compiti del curatore nel riformato diritto fallimentare  
*di Maria Cristina Bruno*
- 16 **P.**O.R. Sicilia 2007-2013  
Le proposte per i fondi strutturali Fesr e Fse  
*di Daniela Di Pietro*
- 19 **L**eo e la corsa  
*di Giovanni Stella*
- 22 **B**iblioteca

NOVITÀ FISCALI?

il fisco  
RISPONDE!

GUARDI SUL RETRO

## AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ELETTORALE ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DI PARTE DEI CONSIGLIERI DELL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI SIRACUSA

Il Presidente,

- visto il D. Lgs. n. 139 del 28 giugno 2005;
- visto il Decreto del Ministro della Giustizia in data 9 febbraio 2007 che ha fissato per il giorno 31 maggio 2007 la data della Convocazione delle Assemblee per la prima elezione dei componenti il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili;
- visto il Decreto del Ministro della Giustizia che ha definito in 7 (sette), compreso il Presidente, il numero dei consiglieri che debbono essere eletti dagli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Siracusa;
- visto il Regolamento elettorale approvato in data 4 aprile 2007,

### CONVOCA

per il giorno 31 maggio 2007 dalle ore 9,00 alle ore 18,00 presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Siracusa - Via Reno n. 21 Siracusa - l'Assemblea elettorale degli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Siracusa per l'elezione del Presidente e dei consiglieri indicati sopra, del costituendo Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Siracusa il quale si insedierà, ai sensi di legge, a partire dal 1° gennaio 2008, restando in carica sino al 31 dicembre 2012.

È ammesso il voto "per corrispondenza" da esercitare esclusivamente presso la sede dell'Ordine, in via Reno n. 21 nei giorni 22, 24, 28 maggio 2007 dalle ore 12,00 alle ore 17,00 ed il giorno 29 maggio 2007 dalle ore 18,00 alle ore 21,00.

L'elettorato attivo spetta a tutti i dottori com-

mercialisti iscritti nell'Albo, salvo gli iscritti nell'Elenco Speciale e salvo, altresì, coloro che risultano sospesi alla data di convocazione dell'Assemblea elettorale.

L'elettorato passivo spetta a coloro che sono iscritti all'Albo, che godono dei diritti di elettorato attivo ai sensi del comma 1 e che, entro il 30 aprile 2007, abbiano maturato *cinque anni di anzianità di iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti*.

Gli iscritti sospesi per morosità esercitano il diritto di elettorato attivo e passivo qualora sanino la morosità entro le ore 18,00 del 30 aprile 2007.

Le liste contenenti le candidature in numero pari a quello dei consiglieri (compreso il Presidente) da eleggere da parte degli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti, aumentato di 5 unità, devono essere depositate, con la sottoscrizione di almeno 30 (trenta) proponenti in possesso del diritto di elettorato attivo non candidati e le dichiarazioni di accettazione dei candidati, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento elettorale, presso la sede del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti, entro le ore 18,00 del 30 aprile 2007.

La sottoscrizione delle liste da parte dei proponenti e la accettazione delle candidature possono essere autenticate presso la sede del Consiglio dell'Ordine dal Segretario, o da altro Consigliere delegato dal Presidente, nei giorni 26, 27 e 30 aprile 2007 dalle ore 12,00 alle ore 14,00.

In luogo dell'autentica è possibile allegare fotocopia fronte-retro di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Non è ammesso il voto per delega.

Le elezioni si svolgeranno secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 139 del 28 giugno 2005 e dal Regolamento elettorale sopra richiamato, consultabile sul sito e presso la segreteria dell'Ordine.

**Il Presidente  
dott. Gaetano Ambrogio**

### il dottore commercialista

PROFESSIONE E CULTURA

Bimestrale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Siracusa

#### Direttore

Gaetano Ambrogio

#### Direttore Responsabile

Massimo Conigliaro

#### Editore

Ordine dei Dottori Commercialisti di Siracusa

### Consiglio dell'Ordine di Siracusa

#### Presidente

Gaetano Ambrogio

#### Vice Presidente

Massimo Conigliaro

#### Segretario

Dino Faranda

#### Tesoriere

Paola Migliore

#### Consiglieri

Gaetano Arena  
Guglielmo Di Pietro  
Pierluigi Incastrone  
Salvatore Spadaro  
Concetta Vinci

### Redazione e Amministrazione

Ordine dei Dottori Commercialisti di Siracusa  
Via Reno, 21 - 96100 SIRACUSA  
Tel. 0931 64354 - Fax 0931 64027  
www.odcsr.it - giornale@odcsr.it

### Composizione e Stampa

Nuova Grafica di A. Invernale  
Via G. Matteotti, 118  
Tel. 0931.942744 - 96014 FLORIDIA (SR)  
Reg. Trib. di Siracusa n. 2/97 del 12/2/1997  
Riproduzione Riservata - Diffusione gratuita

*Gli articoli esprimono esclusivamente  
il pensiero personale degli autori  
e non impegnano in alcun modo il giornale*

Numero chiuso in tipografia il 30/04/2007  
l' tiratura: 1300 copie



GRUPPO  
**athena**

Con il patrocinio di:



# Incontri di Presentazione e Selezione per il MASTER IN DIRITTO TRIBUTARIO 2007-2008

CATANIA, 9 luglio

PALERMO, 10 luglio

3 Borse di Studio  
per gli iscritti  
all'Ordine

[www.master.inforscuola.it](http://www.master.inforscuola.it)

Su iniziativa dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Siracusa, il Coordinamento degli Ordini di Sicilia ha stipulato un accordo con INFOR, grazie al quale sono bandite tre Borse di Studio per la partecipazione alla 25° edizione del Master in Diritto Tributario 2007/2008. Le Borse di studio\* sono RISERVATE agli iscritti all'ordine e al registro dei praticanti di Sicilia. La presentazione/selezione del Master avverrà nei due incontri di CATANIA 9 luglio e PALERMO 10 luglio.

Le giornate saranno strutturate nel seguente modo:

- Presentazione del "Master in Diritto Tributario 2007/2008"
- Prova di selezione scritta (Test di cultura generale e Test d'inglese)
- Colloquio motivazionale e tecnico specialistico (di gruppo)

\*(n. 1 borsa di studio a copertura totale e 2 a copertura parziale -50% della quota di partecipazione).

## PRENOTA LA TUA PARTECIPAZIONE

Per informazioni sulle sedi degli incontri e per prenotare la propria partecipazione, Segreteria Master Infor  
(Tel. 02.57.557.547 e-mail: [master@inforscuola.it](mailto:master@inforscuola.it))

## La riforma delle professioni intellettuali: le proposte dei dottori commercialisti

**di Antonio Tamborrino<sup>1</sup>**  
*Presidente del Consiglio Nazionale  
Dottori Commercialisti*

Signori Presidenti, Onorevoli Deputati, Vi ringrazio, a nome del Consiglio che ho l'onore di presiedere, per aver interpellato i Dottori Commercialisti nell'ambito dell'indagine conoscitiva in relazione all'esame dei progetti di legge C. 867 ed abbinati, in materia di riforma delle professioni, al fine di poter esprimere le nostre considerazioni in relazione al progetto di legge di iniziativa governativa (C. 2160) e ad una riforma che non sembra essere ulteriormente procrastinabile.

In questi anni diversi sono stati i progetti di legge portati all'attenzione del Parlamento e dell'opinione pubblica e più volte le professioni ordinarie sono state accusate di voler ostacolare il processo riformatore, di voler conservare privilegi corporativi, di essere la causa della perdita di competitività del nostro Paese e di porsi al di fuori di qualsiasi regola concorrenziale, ma la realtà dimostra esattamente il contrario. A tal proposito si ricorda l'iniziativa del Comitato Unitario delle professioni che ha depositato, lo scorso 21 marzo 2007, presso la Corte di Cassazione la proposta di legge di iniziativa popolare di "Riforma dell'Ordinamento delle professioni intellettuali".

Credo sia difficile parlare di mancanza di concorrenza in presenza di oltre 60.000 dottori commercialisti e di oltre 40.000 ragionieri che si apprestano a confluire nell'albo unico dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, che sia impossibile parlare di ostacoli alla riforma in considerazione della nuova disciplina dell'albo dei dottori commercialisti e degli

esperti contabili, contenuta nel D. Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, che non solo segna la prima forma di aggregazione e razionalizzazione del sistema delle professioni intellettuali, ma che prevede normativamente l'obbligo della formazione continua, il limite ai mandati istituzionali, l'emanazione del codice deontologico.

Quello che le professioni si aspettano, tuttavia, è una riforma seria, capace di modernizzare il settore delle professioni e di rappresentare momento importante non solo per i professionisti, ma soprattutto per la società. Siamo certi che se, da un lato, occorre accrescere la competitività fra i professionisti e fornire agli stessi nuovi strumenti che consentano di operare in un mercato sempre più dinamico e globalizzato, dall'altro, occorre tenere presenti le esigenze della collettività e dei clienti che chiedono professionisti in possesso non solo di un'elevata qualificazione professionale, ma anche di autonomia e indipendenza di giudizio.

La riforma delle professioni deve garantire, quindi, la concorrenza fra soggetti qualificati; la creazione di nuovi strumenti operativi, quali le società fra professionisti; l'utilizzo della pubblicità informativa; adeguati livelli di qualificazione professionale e dunque percorsi qualificati di formazione professionale continua; elevati livelli di specializzazione delle conoscenze per fornire soluzioni complete ai clienti anche attraverso strutture associate; la presenza di norme deontologiche poste a garanzia del corretto esercizio delle attività professionali e di adeguati sistemi di controllo e sanzionatori.

Riteniamo in ogni caso che nel definire la riforma non si possa trascurare la circostanza che pur essendo l'attività professionale un'attività economica (da non sottrarre alle regole del mercato, nel quale costantemente si confronta) essa sia dotata di proprie peculiarità, che si sostanziano nel rapporto fiduciario che si instau-

1) TESTO DELL'AUDIZIONE PRESSO LE COMMISSIONI RIUNITE II (GIUSTIZIA) E X (ATTIVITÀ PRODUTTIVE) DELLA CAMERA DEI DEPUTATI PER L'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE IN TEMA DI RIFORMA DELLE PROFESSIONI INTELLETTUALI (Roma, 19 aprile 2007).

ra fra cliente e professionista che personalmente è chiamato a svolgere la prestazione e ad assumerne la conseguente diretta responsabilità.

Ciò rende del tutto particolare il rapporto professionista/cliente le cui istanze non possono certamente trascurarsi nel definire i contenuti della riforma. Che si tratti di imprese o di singoli cittadini, i nostri clienti chiedono competenza e correttezza ai professionisti italiani che devono essere in grado di adempiere in maniera qualificata alle richieste del mercato, senza mai far venir meno l'integrità morale e intellettuale.

Non si può dimenticare che il rapporto cliente/professionista non si esaurisce mai in un rapporto di tipo privatistico, in quanto esiste una dimensione pubblicistica connessa all'impatto sociale che l'attività professionale produce in relazione all'affidamento della tutela dei terzi e conseguentemente alla tutela degli interessi generali, anche quando non si tratta di incarichi assegnati direttamente dalla pubblica amministrazione o dall'amministrazione giudiziaria.

### Ordini professionali

È proprio dall'esigenza di tutelare interessi pubblici che discende la differenziazione operata dal nostro ordinamento tra professioni per il cui esercizio è necessaria l'iscrizione in appositi albi (art. 2229 c.c.) e professioni libere. Il rilievo fondamentale attribuito alla tutela dell'interesse dei terzi spinge l'ordinamento giuridico a regolamentare l'esercizio e l'accesso alla professione, prevedendo norme che garantiscano competenza tecnica ed indipendenza, nonché a prevedere l'istituzione di ordini professionali cui compete il controllo sul corretto esercizio della professione. Gli ordini professionali sono chiamati dall'ordinamento giuridico a dare attuazione alla normativa pubblicistica dettata a garanzia dell'interesse pubblico al corretto esercizio della professione. La tutela che la legislazione statale assicura alle professioni, infatti, trova il fondamento nell'esigenza di garantire, non i professionisti, bensì l'affidamento del pubblico, assicurando che coloro che offrono la propria prestazione professionale possiedano l'indispensabile competenza tecnica e indipendenza.

Gli Ordini, dunque, costituiscono uno strumento essenziale per la tutela dei terzi e la lo-

ro abolizione rischia di danneggiare proprio gli utenti dei servizi professionali. Del tutto inaccettabili appaiono, quindi, le disposizioni contenute nel progetto di legge governativo (C. 2160) volte all'eliminazione degli Ordini professionali e alla degradazione degli stessi ad associazioni di natura privatistica. Le suddette disposizioni suscitano ancor più perplessità nel momento in cui vengono poste a confronto con le modalità di riconoscimento delle associazioni professionali, soprattutto in considerazione del fatto che il legislatore sembra fare non poca confusione sui concetti di "diritto costituzionalmente garantito", "interessi generali meritevoli di tutela" e "interessi pubblici". L'art. 8, comma 1, lettera c), del disegno di legge governativo prevede, infatti, che possano esistere associazioni professionali che incidono su diritti costituzionalmente garantiti o su interessi meritevoli di tutela, in presenza dei quali oggi il sistema giuridico prevede l'esistenza degli Ordini professionali a tutela dei terzi.

Sembra opportuno ricordare che anche a livello comunitario in presenza dell'esercizio di attività che presentano un rilevante interesse pubblico è prevista l'esistenza di un adeguato sistema di controllo pubblico. In particolare la Direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e consolidati prevede che gli Stati membri organizzino un sistema efficace di controllo pubblico cui attribuire la responsabilità finale del controllo in relazione all'abilitazione e iscrizione all'albo, all'adozione del codice deontologico, alla formazione continua, al controllo della qualità ed al sistema disciplinare.

Un richiamo deve poi essere fatto alla definizione di professione liberale fornita per la prima volta dalla Direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Comunità Europea il 30 settembre 2005. Nella definizione si pone l'accento sulla qualificazione professionale, sull'indipendenza del professionista e sul carattere personale della prestazione professionale, nonché sull'importanza di una specifica disciplina di settore dettata dagli Stati membri, nonché dagli Ordini professionali, nell'interesse dei clienti. In particolare, si definiscono professioni liberali "quelle praticate sulla base di qualifiche professionali in mo-

*do personale, responsabile e professionalmente indipendente da parte di coloro che forniscono servizi intellettuali e di concetto negli interessi dei clienti e del pubblico. L'esercizio della professione negli Stati membri può essere oggetto, a norma del trattato, di specifici limiti legali sulla base della legislazione nazionale e sulle disposizioni di legge stabilite autonomamente, nell'ambito di tale contesto, dai rispettivi organismi professionali rappresentativi salvaguardando e sviluppando la loro professionalità e la qualità del servizio e la confidenzialità delle relazioni con i clienti".*

### Associazioni

Al centro della riforma del Governo sembra porsi la tutela dell'utente e la necessità di fornire allo stesso una prestazione di qualità. Nella relazione che accompagna la bozza di disegno di legge governativo si legge che la scelta fatta dal legislatore si caratterizza per voler conferire agli "ordini una fisionomia organizzativa e funzionale del tutto priva di connotati autoreferenziali o corporativi, cioè un'identità completamente proiettata nell'interesse dell'utenza e del libero mercato, perché soltanto una nuova e moderna ragion d'essere può giustificare il proficuo mantenimento del sistema ordinistico, con il collaterale riconoscimento di associazioni professionali, sempre che rispondano ad interessi generali nella prospettiva dell'utenza".

L'esame del testo, che pur presenta degli elementi positivi, purtroppo ci induce a ritenere che difficilmente l'obiettivo sarà raggiunto. Se l'obiettivo del Governo è quello di tutelare gli utenti e di garantire prestazioni di qualità, non è certo con i principi dettati dall'art. 8 del disegno di legge delega che l'intento potrà essere raggiunto. Le disposizioni di questo articolo rischiano di ingenerare confusione nel cliente e di non garantire l'affidamento dello stesso. Il sistema delineato, infatti, ammette che le stesse attività professionali possano essere esercitate da soggetti con qualificazioni professionali assai diverse, che certo non sono in grado di fornire un'uguale qualità della prestazione. In particolare, il disegno di legge dispone il riconoscimento pubblico di quelle associazioni che hanno un'ampia diffusione sul territorio, che siano costituite da almeno quattro anni, e che svolgano

attività che possono incidere su diritti costituzionalmente garantiti o su interessi che, per il loro radicamento nel tessuto socio-economico, comportino l'esigenza di tutelare gli utenti.

Come si può tutelare il cliente permettendo che attività che incidono su diritti costituzionalmente garantiti, ovvero su interessi generali meritevoli di specifica tutela possano essere poste in essere sia da soggetti che possiedono una elevata qualificazione professionale, che sono sottoposti a rigide regole per l'accesso alla professione, al costante controllo di un ente pubblico ed al rispetto di rigorose norme deontologiche, sia da soggetti che non forniscono alcuna garanzia in merito alla loro qualificazione professionale? Come si può garantire la qualità della prestazione permettendo che le stesse attività possano essere svolte da chi ha compiuto un "percorso ad ostacoli" per acquisire la propria professionalità e allo stesso tempo da chi è privo di qualsiasi percorso formativo?

La tutela degli utenti, ci impone di avere attenzione e di garantire che gli stessi ricevano prestazioni da soggetti competenti ed indipendenti sottoposti a rigide regole di controllo.

La nostra contrarietà non è in relazione al riconoscimento delle associazioni, bensì ai criteri ed ai principi sulla base dei quali il riconoscimento avviene. Il sistema delineato nel progetto di legge governativo non pone alcuna garanzia in merito alla circostanza che l'individuazione ed il riconoscimento delle nuove professioni avvenga evitando parcellizzazioni e sovrapposizioni con le professioni già riconosciute o con le specializzazioni delle stesse. Il riconoscimento concepito con le modalità previste nel progetto di legge governativo, non fornisce garanzie al cliente e non accresce la concorrenza, bensì conduce, da un lato, a creare una duplicazione fra ordini ed associazioni (non si capisce perché dovrebbero ottenere il riconoscimento pubblico associazioni private, laddove per le stesse attività è istituito un ente pubblico), dall'altro, a prevedere un diverso percorso formativo per l'esercizio della stessa attività.

Inoltre riteniamo di dover esprimere la nostra contrarietà in relazione al fatto che le associazioni possano rilasciare "attestati di competenza riguardanti la qualificazione professionale, tecnico-scientifica e deontologica e le rela-

tive specializzazioni". È alto il timore che questo sistema possa condurre alla costituzione del "mercato" dei certificati di attestazione professionale, al mercato di certificati rilasciati direttamente dalle associazioni senza alcuna valutazione esterna e alcuna verifica esterna in merito alla reale sussistenza dei suddetti requisiti.

### Legge delega

Una nota critica deve essere espressa anche in relazione allo strumento della legge delega previsto nel progetto di legge C. 2160. La delicatezza del tema, la rilevanza costituzionale dello stesso, gli ampi dibattiti che si sono succeduti nel corso degli ultimi anni impongono un'ampia e approfondita disamina parlamentare delle delicate questioni che occorre affrontare. Inoltre nel caso in cui si volesse proseguire sulla strada della legge delega, la disciplina di un tema assai rilevante, che coinvolge non solo il futuro dei professionisti italiani, ma anche la tutela dell'interesse dei clienti ad avere prestazioni professionali qualitativamente elevate, nonché l'esigenza del mercato ad avere regole realmente concorrenziali, impone di fornire precisi criteri e principi che dovranno essere seguiti nell'esercizio della delega al fine del pieno rispetto del dettato dell'art. 76 della costituzione.

### Società professionali

Per il nostro ordinamento giuridico le professioni intellettuali, pur costituendo attività economica, non integrano attività d'impresa. Pertanto, occorre dettare una chiara disciplina dell'oggetto sociale, della partecipazione al capitale, della partecipazione all'amministrazione della società, della definizione delle responsabilità della società in relazione all'esecuzione della prestazione, dell'assoggettabilità a fallimento della società tra professionisti.

È necessario che sia individuato uno specifico tipo societario, per il quale sia previsto:

- un oggetto sociale limitato all'esercizio dell'attività professionale o multidisciplinare tra professionisti iscritti in albi con competenze affini;
- un'esclusiva partecipazione alla società professionale di soci professionisti cui affidare l'amministrazione della società, con esclusione di qualsiasi mera partecipazione di ca-

- pitale da parte di non professionisti;
- la sottrazione alla disciplina del fallimento (in quanto si tratta di attività non commerciale);
- il regime di responsabilità civile e disciplinare della società (ferme rimanendo quelle del professionista incaricato di svolgere la prestazione);
- la disciplina fiscale dei redditi prodotti, nonché le specifiche norme previdenziali;
- le modalità di iscrizione delle società negli albi professionali;
- i regimi di incompatibilità per la partecipazione a società interprofessionali.

Al disegno di legge governativo devono essere mosse alcune critiche in considerazione della mancata precisazione che l'attività professionale è attività distinta da quella d'impresa. Il testo, infatti, non pone l'accento sulla personalità della prestazione, e non sottrae le società professionali dall'applicazione della legge sul fallimento e dalla disciplina dell'imprenditore commerciale.

### Tariffe

Pur avendo una posizione di forte apertura in relazione al tema delle tariffe professionali, riteniamo in ogni caso opportuno definire delle tariffe di riferimento che, seppur derogabili pattiziamente dalle parti, costituiscano dei validi parametri per i clienti che si trovano in una situazione di asimmetria informativa, e dunque spesso non in grado di valutare il servizio percepito a causa del divario informativo fra cliente e professionista.

Minimi tariffari debbono però inderogabilmente essere previsti ogni qualvolta il professionista sia chiamato a svolgere una specifica prestazione per incarico dell'autorità giudiziaria, ovvero della pubblica amministrazione (tariffe che comunque devono prevedere un minimo ed un massimo entro cui l'autorità preposta può liquidare la notula professionale) ovvero su incarico del cliente in funzione di un interesse pubblicistico (es. valutazione di azienda da conferire richiesta dalla legge).

Il disegno di legge governativo, all'art. 2, comma 1, lettera m), prevede, da un lato, che i compensi siano determinati consensualmente fra le parti (anche pattuendo compensi para-

metrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti); dall'altro, che siano individuati compensi massimi per ciascuna prestazione.

### Tirocinio

Il disegno di legge governativo prevede che il tirocinio non possa avere una durata superiore ai 12 mesi e che debba essere svolto presso un professionista iscritto all'albo da almeno 4 anni. Per le professioni economiche-giuridico-contabili la durata del tirocinio dovrà essere rivista in quanto la previsione governativa si pone in contrasto con le disposizioni dettate dalla Direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e consolidati che prevedono un periodo di pratica professionale triennale per l'esercizio della funzione di revisore contabile e che conseguentemente hanno imposto anche per le professioni di dottore commercialista e di ragioniere un analogo periodo di pratica.

Perplexità si pongono anche in relazione all'anzianità del dominus. Si ritiene che il periodo di 4 anni debba essere congruamente ridotto al fine di non danneggiare i giovani professionisti e di non porre delle potenziali barriere all'entrata nel mondo delle professioni.

### Assicurazione

Riteniamo apprezzabile la volontà di "prevedere i casi di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile", senza introdurre un obbligo generalizzato alla sottoscrizione delle assicurazioni. Riteniamo tuttavia che si debbano prevedere normativamente gli strumenti che consentano la stipula agevolata di assicurazioni, anche attraverso accordi con le associazioni di categoria del mondo assicurativo. Inoltre, riteniamo sia necessario porre le garanzie affinché sia possibile assicurarsi per l'esercizio delle attività professionali, introducendo in taluni casi anche forme di limitazione della responsabilità. Nella realtà spesso l'illimitatezza della responsabilità rende difficile, se non impossibile, assicurarsi per l'esercizio dell'attività professionale (in particolar modo l'attività di controllo) e di fatto impedisce l'effettivo risarcimento del danno.

### Enti previdenziali

Il disegno di legge governativo non pone l'at-

tenzione sulla disciplina previdenziale dei professionisti. Riteniamo che tale lacuna debba essere colmata. In particolare, dovrebbe essere ribadito che:

- gli enti previdenziali privati disciplinati dal D. Lgs. 30 giugno 1994, n. 509 e dal D. Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103 esercitano i compiti statutari e le attività previdenziali e assistenziali ai sensi dell'art. 38 della Costituzione in posizione di indipendenza e autonomia, normativa e gestionale, senza finanziamenti diretti o indiretti da parte dello Stato e che le loro risorse patrimoniali sono private e volte a garantire l'erogazione delle prestazioni di competenza a favore dei beneficiari;
- debbano essere assoggettati a contribuzione obbligatoria a favore dell'ente previdenziale di categoria tutti i redditi indicati negli ordinamenti di riferimento e che comunque debbano essere assoggettati a contribuzione obbligatoria, anche in mancanza di specifica previsione negli ordinamenti di riferimento, i redditi derivanti dall'attività di amministratore, revisore e sindaco di società ed enti svolta dai soggetti che sono tenuti a contribuzione nei confronti dell'ente di categoria;
- quando è consentito l'esercizio dell'attività professionale in forma associata o societaria, i redditi prodotti nell'esercizio dell'attività professionale debbono essere assoggettati alla contribuzione obbligatoria in favore dell'ente previdenziale di categoria cui ciascun professionista fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale.

Inoltre, riteniamo che debba essere riformato il trattamento fiscale dei redditi da capitali prodotti dagli enti previdenziali privati delle categorie professionali, escludendo ogni forma, anche indiretta, di doppia imposizione; eliminando il prelievo fiscale sulle pensioni erogate dagli enti, ovvero eliminando il prelievo fiscale sui redditi fondiari ed sui redditi da capitali prodotti dagli enti.





*Uno stop alla legislazione “pro fisco”*

## La Corte di Cassazione censura le norme interpretative dettate da esigenze di cassa dello Stato

di Massimo Conigliaro

Con la sentenza n. 25506 del 28 settembre 2006, depositata il 30 novembre 2006, la Corte di Cassazione – intervenendo in materia di aree edificabili – ha affrontato e brillantemente risolto la problematica della parità delle parti nel processo tributario, stigmatizzando l’emanazione di norme palesemente dettate da esigenze di gettito. “In materia fiscale – si legge nella sentenza – gli interventi interpretativi sono sempre *pro Fisco*, in quanto dettati da ragioni di cassa (nell’intento di realizzare maggiori entrate). Non sono ispirati, quindi, alla esigenza di realizzare la certezza del diritto, ma soltanto a garantire gli interessi di una delle parti in causa. Ciò non facilita l’istaurarsi di un rapporto di fiducia tra amministrazione e contribuente, basato sul principio della collaborazione e della buona fede, come vorrebbe lo statuto del contribuente (art. 10, comma 1, della L. n. 212/2000)”.

La Cassazione si è spinta oltre, attribuendo valenza anche all’iter formativo di talune leggi ed evidenziando che, nel caso trattato, non era “facile distinguere l’Amministrazione finanziaria, parte in causa, dal legislatore, posto che la norma interpretativa è stata approvata con decreto-legge del Governo, convertito in una legge, la cui approvazione è stata condizionata dal voto di fiducia al governo. Tanto che se fosse stato diverso l’orientamento del Collegio (rispetto alla scelta legislativa), non ci si sarebbe potuto esimere dal valutare la compatibilità della procedura di approvazione dell’art. 36, comma 2, del D. L. 223/2006, con il parametro costituzionale di cui all’art. 111 della Costituzione, che presuppone una posizione di parità delle parti nel processo, posto che, nella specie, l’Amministrazione finanziaria ha avuto il privi-

legio di rivestire il doppio ruolo di parte in causa e di legislatore e che, in questa seconda veste, nel corso del giudizio ha dettato al giudice quale dovesse essere, *pro domo sua*, la corretta interpretazione della norma *sub iudice*. L’intervento è apparso inopportuno anche perché la pubblica amministrazione, anche quando è parte in causa, ha sempre l’obbligo di essere e di apparire imparziale, in forza dell’art. 97 della Costituzione”.

Principi sacrosanti che richiamano alla mente altre pronunce di legittimità in materia di statuto dei diritti del contribuente<sup>1</sup>.

Ed infatti, “*soltanto uno Stato inefficiente e autoritario può aspirare a compensare le proprie eventuali carenze organizzative con una legislazione, o una giurisprudenza, “protezionistica”, che disconosca cioè i diritti del cittadino fino a quando non siano maturi i tempi della burocrazia. Uno Stato moderno che operi secondo criteri di efficienza e di economia, che non ha timore di porsi su un piede di parità con il cittadino (non più suddito), tanto da formalizzarne e tutelarne i diritti inviolabili (almeno in linea di principio) nei confronti del Fisco con un apposito statuto (L. n. 212/2000)... non può poi pretendere che i tempi dei pagamenti a favore dei contribuenti siano affidati alla buona volontà dei funzionari incaricati, senza alcuna possibilità di rivalsa da parte del creditore”*. (Cass. n. 4760 del 7 dicembre 2000, dep. il 30 marzo 2001).

La Corte di Cassazione si era già pronunciata sul punto in maniera inequivocabile (sentenza n. 7080/2003), mettendo a fuoco il ruolo assiologicamente superiore dello Statuto nella gerarchia delle fonti di produzione giuridica<sup>2</sup>: la Legge n. 212 del 2000 ha inteso attribuire alle proprie disposizioni il valore di “principi generali dell’ordinamento tributario”. *A queste spe-*

*cifiche “clausole rafforzative” di autoqualificazione delle disposizioni stesse deve essere attribuito, perciò, un preciso valore normativo ed interpretativo sia perché hanno la funzione di dare attuazione alle norme costituzionali richiamate dallo statuto sia perché costituiscono “principi generali dell’ordinamento tributario”. Il legislatore, infatti, ha manifestato esplicitamente l’intenzione di attribuire ai principi espressi nelle disposizioni dello statuto, o desumibili da esso una rilevanza del tutto particolare nell’ambito della legislazione tributaria ed una sostanziale superiorità rispetto alle altre disposizioni vigenti in materia<sup>3</sup>.*

Ed ancora, di recente, la Suprema Corte (sentenza n. 21513 del 22 giugno 2006, depositata il 6 ottobre 2006) definisce il principio di tutela del legittimo affidamento del cittadino “immanente in tutti i rapporti di diritto pubblico” e precisa che esso “costituisce uno dei fondamenti dello Stato di diritto nelle diverse articolazioni, limitandone l’attività legislativa e amministrativa”.

*“A differenza di altre norme dello Statuto – si legge in tale sentenza – che presentano un contenuto innovativo rispetto alla legislazione preesistente, la previsione del citato è dunque espressiva di principi generali, anche di rango costituzionale, immanenti nel diritto e nell’ordinamento tributario anche prima della L. n. 212/2000, sicché essa vincola l’interprete, in forza del canone ermeneutico dell’interpretazione adeguatrice a Costituzione, risultando così applicabile sia ai rapporti tributari sorti in epoca anteriore alla sua entrata in vigore (Cass. n. 7080/2004, n. 17576/2002) sia ai rapporti fra contribuente ed ente impositore diverso dall’Amministrazione finanziaria dello Stato sia ad elementi dell’imposizione diversi da sanzioni ed interessi, giacché i casi di tutela espressamente enunciati dal comma 2 del citato art. 10 (attinenti all’area dell’irrogazione di sanzioni e della richiesta di interessi), riguardano situazioni meramente esemplificative, legate ad ipotesi maggiormente frequenti, ma non limitano la portata generale della regola, idonea a disciplinare una serie indeterminata di casi concreti (Cass. n. 17576/2002 citata)”.*

Ne consegue che il principio dell’affidamento legittimo del contribuente nei comportamenti della Pubblica Amministrazione costituisce un principio fondamentale dell’ordinamento, in virtù degli articoli 3, 23, 53 e 97 della Costituzione richiamati dallo Statuto dei diritti del contribuente, ma che vige a prescindere ed oltre la portata delle norme stesse. Tali principi risultano pertanto applicabili anche a comportamenti anteriori alla L. n. 212/2000, in relazione alla debenza di imposta, sanzioni e interessi.

\*\*\*

I diritti dei contribuenti trovano oggi sempre maggiore tutela.

Alle norme contenute nella Carta Costituzionale, ai principi delineati dallo Statuto dei diritti del contribuente, si aggiungono adesso – con la forza propria della giurisprudenza di legittimità – le sentenze della Corte di Cassazione che, pronuncia dopo pronuncia, stanno demolendo le norme “pro fisco” e censurando i comportamenti – a volte sprezzanti – che la pubblica amministrazione adotta nei confronti dei cittadini-contribuenti.

Risulta, quindi, tanto opportuno quanto necessario, sollevare in tutte le circostanze precise eccezioni in tal senso, denunciando la violazione di norme e principi generali.

E se anche nelle Commissioni di merito dovessimo faticare ad ottenere giustizia, troveremo pur sempre un giudice a... Roma!

1) Sul punto, sia consentito il rinvio a CONIGLIARO, *Riflessioni in materia di statuto dei diritti del contribuente*, in [www.commerciali-statalelematico.it](http://www.commerciali-statalelematico.it), ottobre 2005.

2) Così E. Grassi, *Interpretazione ed attuazione dei principi generali dello Statuto dei Diritti del Contribuente*, in *il fisco*, n. 35/2004, p. 1-5971.

3) Nella categoria dei principi giuridici è insita inoltre – come si desume dal comma 2 dell’art. 12 delle preleggi – la funzione di orientamento ermeneutico ed applicativo vincolante nell’interpretazione del diritto. Qualsiasi dubbio interpretativo o applicativo sul significato e sulla portata di qualsiasi disposizione tributaria, che attenga ad ambiti materiali disciplinati dalla legge n. 212 del 2000, deve perciò essere risolto dall’interprete nel senso più conforme ai principi dello statuto del contribuente, in forza del fondamentale canone ermeneutico della “interpretazione adeguatrice” a Costituzione.

# I compiti del curatore nel riformato diritto fallimentare

di Maria Cristina Bruno<sup>1</sup>

Dottore Commercialista

Vice Presidente del Centro di Diritto Penale Tributario

La legge fallimentare, regolamentata dal R. D. n. 267 del 1942, ha subito una profonda riforma con l'entrata in vigore del D. Lgs. n. 5 del 9 gennaio 2006, avvenuta il 16 luglio 2006.

La riforma della legge fallimentare, da tempo sollecitata, consiste in una semplificazione delle attuali procedure, garantendo la conservazione, ove possibile, dei valori produttivi dell'impresa.

L'intervento di riforma ha attuato una sostanziale privatizzazione della procedura. Le modifiche più rilevanti riguardano proprio quelle che incidono su assetti e rapporti degli organi della procedura: ridisegna il ruolo degli organi fallimentari, potenziando poteri e funzioni svolte dal Curatore e, specialmente, dal Comitato dei Creditori e, ridimensiona, invece, il ruolo del Giudice delegato, lasciandogli un potere di intervento ridotto, e limitato ai casi di eventuali controversie tra le parti.

I "presupposti del fallimento" sono due:

- l'uno soggettivo, che il debitore *sia imprenditore commerciale privato*, anche impresa artigiana, in qualsiasi veste giuridica (sono *esclusi* i piccoli imprenditori, gli enti pubblici, l'imprenditore agricolo). La disciplina ha stabilito due limiti dimensionali *alternativi* relativi al valore degli investimenti effettuati nell'azienda (oltre 300mila euro) ovvero dei ricavi lordi annui calcolati sulla media triennale (oltre 200mila euro);
- l'altro oggettivo, costituito dallo stato di insolvenza cioè dall'incapacità a far fronte regolarmente, tempestivamente, e con mezzi normali, alle obbligazioni assunte.

Superato questo primo scoglio, per avviare la procedura fallimentare, il nuovo art. 15 ha aggiunto la circostanza che l'ammontare dei *debiti scaduti e non pagati* non sia inferiore a 25mila euro.

La riforma ha interessato anche la figura del *fallito*, con interventi finalizzati a rendere meno pesanti le conseguenze del fallimento con l'istituzione di istituti giuridici specifici quali quello dell'esdebitazione e la cancellazione dal pubblico registro dei falliti che procurava al fallito conseguenze dal punto di vista delle capacità personali.

Con l'istituto dell'*esdebitazione* (nuovo art. 142 che ha sostituito la precedente riabilitazione civile) si è previsto che il fallito, persona fisica, a determinate condizioni, possa ottenere con la chiusura del fallimento, la liberazione dai debiti risultati insoddisfatti mediante la procedura. Condizioni *sine qua non*, la cooperazione del fallito con gli organi della procedura, non aver goduto dello stesso istituto giuridico nei dieci anni precedenti, non essere stato condannato per reati economici e non aver tentato di sottrarre fondi dall'attivo fallimentare o tenuto comportamenti dilatori.

Rimangono esclusi dall'istituto dell'esdebitazione, i debiti derivanti da illeciti extracontabili e gli obblighi di mantenimento.

L'*eliminazione del pubblico registro dei falliti* ha ridotto le incapacità personali che gravavano sul fallito (eliminando il controllo della posta riguardante la sfera personale e cancellando l'obbligo di chiedere l'autorizzazione al Giudice delegato per allontanarsi dalla propria residenza), sostituendo l'obbligo, per il fallito, di comunicare al Curatore fallimentare ogni variazione della propria residenza o del proprio domicilio. Tale obbligo è affiancato dal dovere di presentarsi agli organi della procedura ogni volta che si rende necessario acquisire notizie sulla gestione della stessa.

Per quanto riguarda il *curatore*, la riforma

1) Sintesi della relazione tenuta al convegno dal titolo "Profili penali della riforma del fallimento", organizzato dal Centro di Diritto Penale Tributario, tenutosi a Torino il 10 e 11 novembre 2006.

ha previsto un significativo ampliamento dei poteri in relazione alla formazione dello Stato Passivo, all'esercizio provvisorio dell'impresa, al programma di liquidazione. Nella normativa precedente, quale ausiliario del Giudice delegato, non era investito di poteri decisori. La riforma ha spostato il centro propulsore della procedura dalla figura del Giudice delegato al Curatore, sotto il controllo del Comitato dei creditori, i cui pareri ed autorizzazioni diventano per lui vincolanti.

La nuova disciplina introduce novità rilevanti nei requisiti per la nomina a Curatore e nei poteri di gestione del patrimonio fallimentare. L'ultima novità che ha coinvolto la figura del Curatore fallimentare è il ruolo di sostituto di imposta così come previsto dal pacchetto Visco-Bersani, legge 248 del 4 agosto 2006.

La nuova formulazione dell'art. 28 l. fall. ha di fatto introdotto la figura del Curatore manager, soggetto anche non professionista, che ha rivestito incarichi di amministrazione, direzione e controllo nelle SPA. Non può fare il Curatore chi si trova in conflitto di interessi (anche potenziale) con il fallimento, e chi ha concorso al dissesto dell'impresa nei due anni antecedenti la dichiarazione di fallimento.

Il Curatore deve far pervenire (e non più comunicare) al Giudice delegato la propria accettazione entro 2 giorni dalla nomina. Nel caso non vi provveda entro il termine, il Tribunale provvede d'urgenza.

Analizziamo ora le principali modifiche introdotte dalla riforma alle competenze del Curatore.

#### *1. Relazione al Giudice*

Non devono più risultare dalla relazione le notizie inerenti al tenore della vita privata del fallito e della sua famiglia. Il nuovo termine previsto è oggi di 60 giorni per la relazione particolareggiata: il nuovo 5° comma dell'art. 33 l. fall. dispone che il Curatore ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione, deve presentare al Giudice delegato un rapporto sulle attività svolte unitamente al conto della gestione (rendiconto incassi ed esborsi). Una copia del rapporto semestrale deve essere quindi trasmessa al Comitato dei creditori che nel-

l'ambito della funzione di vigilanza sull'operato del Curatore può formulare osservazioni scritte e per via telematica all'ufficio del registro delle imprese.

#### *2. Apposizione dei sigilli*

Il Curatore può procedere direttamente all'apposizione dei sigilli sui beni del debitore, delegando a uno o più coadiutori indicati dal Giudice delegato in caso di dislocazione di beni in comuni diversi. L'art. 86 dispone che per i beni non sottoposti all'apposizione di sigilli – denaro, titoli, scritture contabili e ogni altra documentazione – il Curatore ha il potere di trattenere le scritture contabili senza la preventiva autorizzazione del Giudice delegato.

Si conferma l'obbligo per il Curatore di esibizione delle scritture contabili su richiesta del fallito o di chi ne abbia diritto.

#### *3. Inventario*

Il nuovo art. 87 l. fall. demanda al Curatore la competenza a redigere l'inventario nel minor tempo possibile, facendosi assistere dal cancelliere per la verbalizzazione. Quando occorre, è ora il Curatore a nominare uno stimatore.

#### *4. Progetto di formazione dello stato passivo*

Il nuovo art. 95 l. fall. attribuisce al Curatore – e non più al Giudice delegato – la competenza a redigere il progetto di formazione dello stato passivo, esaminando le domande di ammissione e predisponendo elenchi separati dei creditori e dei titolari di diritti su beni mobili e immobili.

La riforma ha intensificato gli obblighi informativi a carico del Curatore e, nella fase di predisposizione ed esame dello stato passivo e, nella fase successiva al deposito dello stesso presso la cancelleria fallimentare e, anche dopo che sia stato dichiarato esecutivo lo stato passivo (il nuovo art. 97 l. fall. prevede che il Curatore deve comunicare immediatamente ad ogni creditore l'esito della domanda di ammissione).

#### *5. Esercizio provvisorio dell'impresa*

Il nuovo art. 104 l. fall. dispone che, sempre che non arrechi pregiudizio ai creditori, il Giudice delegato può autorizzare la continuazione dell'attività dell'impresa (o anche di singoli rami) su proposta del Curatore e previo parere favorevole del Comitato dei creditori, se dal-

l'interruzione può derivare un danno grave.

Il ruolo del Curatore, potenziato dalla riforma, si riflette in un ampliamento degli obblighi:

- convocare, *almeno ogni tre mesi*, il Comitato dei creditori per informarlo sull'andamento della gestione;
- depositare, *ogni sei mesi* (o comunque alla fine dell'esercizio provvisorio), in cancelleria, un rendiconto delle attività;
- informare *senza indugio* Giudice delegato e Comitato dei creditori su circostanze sopravvenute che possono influenzare la prosecuzione dell'esercizio provvisorio.

#### 6. Affitto di azienda

Un'altra novità significativa introdotta dal D. lgs. n. 5/06 è il nuovo art. 104 bis l. fall. ove il Legislatore, nella legge fallimentare, prevede espressamente il contratto di affitto di azienda (art. 2556 c.c.).

Il Curatore può proporre l'affitto d'azienda anche prima del programma di liquidazione, deve tener conto nella scelta, dell'affittuario, dell'ammontare del canone offerto, delle garanzie prestate e della attendibilità del piano di prosecuzione dell'impresa, con particolare riguardo al mantenimento dei livelli occupazionali.

Il contratto di affitto dovrà espressamente prevedere:

- la possibilità per il Curatore a svolgere un'attività di controllo tramite ispezione periodica dell'azienda;
- la prestazione di idonee garanzie concernenti le obbligazioni dell'affittuario derivanti dal contratto;
- la facoltà, per il Curatore, di recedere dal contratto d'affitto, previo parere favorevole del Comitato dei creditori, con il riconoscimento all'affittuario di un giusto indennizzo.

#### 7. Programma di liquidazione

Novità assoluta prevista dall'art. 104 ter l. fall., là dove affida al Curatore fallimentare il compito di redigere, entro 60 giorni dalla redazione dell'inventario, il programma di liquidazione dell'attivo che, oltre ad indicare le modalità ed i termini previsti per la realizzazione dell'attivo, dovrà contenere i seguenti punti:

- l'opportunità di disporre l'esercizio provvisorio dell'impresa (o singoli rami);

- l'opportunità di autorizzare l'affitto dell'azienda;
- la sussistenza di proposte di concordato e loro contenuto;
- le azioni risarcitorie, recuperatorie e revocatorie da esercitare;
- la possibilità di cessione dell'azienda in blocco o di singoli rami o di singoli beni;
- le condizioni di vendita dei singoli cespiti.

Tale redazione avviene indipendentemente dalla chiusura dello Stato Passivo.

Dal progetto di liquidazione dell'attivo il Curatore, ottenuto il parere favorevole del Comitato dei Creditori, può escludere dall'attivo o non liquidare quei beni, per i quali l'attività di liquidazione non appare conveniente. I creditori possono iniziare azioni esecutive o cautelari sui beni rimessi nella disponibilità del debitore.

Con il "progetto di liquidazione" si portano a conoscenza le linee guida di vendita, che devono essere autorizzate dal Giudice delegato, previo parere favorevole del Comitato dei creditori, demandando al Curatore aspetti e modalità attuative.

Se il Comitato dei Creditori ritiene di non concedere parere favorevole al progetto di liquidazione presentato dal Curatore, esso può proporre, ai sensi del comma 4 dell'art. 104 ter l. fall., modifiche al piano di liquidazione. Se le modifiche proposte vengono accettate dal Curatore il piano ottiene il parere favorevole dei creditori ed è approvato dal Giudice delegato. Una volta approvato il programma di liquidazione, il Curatore fallimentare non avrà più necessità di ottenere le singole autorizzazioni per compiere le attività previste dal piano.

#### 8. Vendita dell'azienda o di singoli rami

Il Curatore ha il potere di definire il trasferimento solo parziale dei lavoratori alle dipendenze dell'acquirente così come può procedere alla cessione di singoli rami, o beni, o rapporti giuridici dell'azienda o al conferimento in società dell'azienda o di singoli rami.

#### 9. Modalità delle vendite

Il nuovo art. 107 l. fall. prevede che il Curatore può procedere alla vendita e agli atti di liquidazione secondo procedure competitive e sulla base di stime redatte da esperti. Può avvalersi di soggetti specializzati. Degli esiti della

vendita deve informare il Giudice delegato e il Comitato dei creditori con il deposito in cancelleria dell'intera documentazione.

#### 10. Ripartizione dell'attivo

Con la riforma si è modificata la periodicità ora prevista a 4 mesi, per la presentazione delle ripartizioni dell'attivo. Contro il piano di riparto è ammesso reclamo da parte dei creditori entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione.

Il Curatore deve ora tenere un conto autonomo delle vendite relative ai beni mobili e immobili su cui gravano diritti di prelazione. Infine, nel rendiconto che il Curatore deve presentare al Giudice delegato dopo la liquidazione dell'attivo e prima del riparto finale deve essere indicata l'esposizione analitica delle operazioni contabili e della gestione della procedura.

#### 11. Concordato fallimentare

L'art. 125 l. fall. prevede che al Curatore sia richiesto il parere sulla proposta di concordato fallimentare con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione.

Il Curatore deve redarre un elenco provvisorio dei crediti del fallito approvato dal Giudice delegato e adempimento presupposto per l'approvazione della proposta di concordato.

Ai fini dell'omologa, il Curatore deve inoltre presentare al Giudice delegato una relazione sugli esiti della votazione sulla proposta di concordato.

Una volta definitivo il decreto di omologa il Curatore deve presentare un rendiconto con esposizione analitico-contabile e dell'attività di gestione.

Con la riforma del R.D. n. 267/1942 si è modificato il rapporto tra il Comitato dei creditori, investito di maggiori poteri, ed il Curatore, il quale nello svolgimento dell'attività di gestione straordinaria è sottoposto, ad esclusioni di operazioni superiori a 50mila euro (per le quali l'autorizzazione spetta, ancora, al Giudice delegato), all'autorizzazione del Comitato dei creditori. Questo potere di autorizzazione potrebbe venire utilizzato dai creditori più "potenti" in maniera distorta al fine di condizionare le scelte del Curatore fallimentare che agisce con diligenza, o per finalità di ostruzionismo rispetto allo svolgersi della procedura.

Altro aspetto innovativo riguarda la possibilità di chiedere la sostituzione del Curatore, in sede di adunanza per la definizione dello Stato passivo, da parte dei creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi. Ad evitare un uso speculativo di questo diritto è la previsione che dal conteggio della maggioranza dei crediti ammessi debbono essere esclusi quei creditori che si trovano in conflitto di interesse con la procedura.

Come si può notare, con la nuova disciplina della legge fallimentare, il Curatore si trova in una situazione più scomoda che in precedenza, con maggiori obblighi e responsabilità, ma un minor grado di libertà di azione essendo sottoposto al controllo del Comitato dei creditori, vero centro della procedura fallimentare.

La riforma della legge fallimentare ha inciso anche sul tema delle "azioni revocatorie". La legge del 14 maggio 2005 n. 80, ha modificato il testo del previgente art. 67 L. F. ed ha introdotto ex novo l'art. 70, che ha abrogato implicitamente l'articolo previgente relativo alla presunzione muciana. Quindi, il D. lgs. n. 5/06 ha introdotto due nuove disposizioni sulle revocatorie riferite a patrimoni destinati di una società (art. 67 bis) e termini per la proposizione dell'azione (art. 69 bis).

Le novità introdotte dalla riforma trovano applicazione per le procedure concorsuali, apertesi successivamente all'entrata in vigore del D. lgs. mentre, per quelle in corso al 16 luglio 2006, si continua ad applicare la normativa previgente.

Entrando nel dettaglio, il Legislatore ha innanzitutto modificato il periodo sospetto per individuare gli atti revocabili fissandoli:

- in 1 anno precedente alla dichiarazione di fallimento per gli atti "anormali";
- in 6 mesi per gli atti "normali".

La modifica più importante apportata all'art. 67 della L. F. è l'introduzione ex novo del comma 3°, con il quale il legislatore indica tutti gli atti sottratti alla revocatoria fallimentare.

Gli atti esenti da azione revocatoria si possono suddividere nelle seguenti categorie:

- atti compiuti per consentire il normale svolgimento dell'attività di impresa nei termini di uso, sia per contanti che su c/c

bancario (purchè non sia ridotta in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria verso la banca);

- per ragioni equitative e, a tutela dei terzi, gli atti inerenti alla vendita di immobili destinati all'abitazione principale del terzo e dei suoi parenti ed affini entro il 3° grado;
- gli atti, i pagamenti, le garanzie compiuti, in ottemperanza di un piano idoneo al risanamento della posizione debitoria mirato al raggiungimento di soluzione stragiudiziale della crisi di impresa.

L'ultima novità in tema di azioni revocatorie riguarda i termini entro cui il Curatore fallimentare deve proporre, a pena di decadenza, l'azione.

Tali termini sono fissati in 3 anni dalla dichiarazione di fallimento. In caso contrario, il Curatore fallimentare decade dalla possibilità di proporre azione revocatoria (al riguardo, giova ricordare che il Curatore, per il dettato dell'art.104 ter l. fall., deve redigere, entro 60 gg. dalla redazione dell'inventario, un programma di liquidazione in cui devono essere in-

dicate le azioni risarcitorie, revocatorie o recuperatorie da esercitare) e, comunque, entro 5 anni, dal compimento dell'atto sottoponibile ad azione revocatoria.

Per quanto riguarda la responsabilità penale del Curatore fallimentare, il D. lgs. n. 5/06 non ha apportato alcuna modifica alla normativa previgente.

Il Curatore fallimentare deve rispondere penalmente del reato di interesse privato negli atti del fallimento (art. 228 del R. D. n. 267/1942), del reato di accettazione di retribuzione non dovuta ai sensi dell'art. 229 della L. F., del reato di omessa consegna o deposito di cose del fallimento ai sensi dell'art. 230 del Regio Decreto del 1942.

Gli stessi reati previsti a carico del Curatore fallimentare sono ascrivibili ai terzi che coadiuvano il Curatore nello svolgimento delle sue funzioni.



# SOGEAS

SOCIETÀ GESTIONE ACQUE SIRACUSA

## Servizi idrici integrati



**SOGEAS S.p.A.**

96100 Siracusa, Via per Florida, 14 - Tel. 0931.481311

[www.sogeas.it](http://www.sogeas.it)

*I contributi finanziari della nuova Agenda Siciliana*

## P.O.R. Sicilia 2007-2013

### Le proposte per i fondi strutturali FESR e FSE

---

di Daniela Di Pietro

---

Il 6 marzo 2007 la Regione Siciliana comunica che è stata trasmessa al Ministero per lo Sviluppo Economico, per il successivo inoltro alla Commissione Europea, la proposta del programma operativo FESR Sicilia 2007-2013. Per non arrivare impreparati all'apertura dei nuovi bandi di partecipazione ai contributi agevolativi alle PMI siciliane, ecco un sunto delle nuove linee guida del programma operativo della Regione Siciliana.

La programmazione regionale del FSR, come indicato dal Regolamento (CE) 1083/2006, assume come punto di riferimento per le proprie strategie gli Orientamenti Strategici Comunitari per la politica di coesione (OSC).

La Regione Siciliana intende, infatti, perseguire l'obiettivo dello sviluppo sostenibile e favorire le sinergie tra la dimensione economica, sociale e ambientale, in conformità alle Linee integrate per la crescita e l'occupazione dell'agenda di Lisbona rinnovata.

La combinazione degli obiettivi contenuti nel PO risponde chiaramente a un disegno generale in linea con le tre priorità fissate negli OSC:

- rendere l'Europa e le sue regioni più attraenti per gli investimenti e l'occupazione (Orientamento 1);
- promuovere la conoscenza e l'innovazione a favore della crescita (Orientamento 2);
- posti di lavoro migliori e più numerosi (Orientamento 3).

In particolare, la strategia regionale per il FESR al fine di favorire la crescita e, pertanto, la convergenza con il resto dell'Unione, prevede interventi finalizzati: al miglioramento dell'accessibilità, garantendo una qualità e un livello adeguati di servizi e tutelando l'ambiente; alla promozione dell'innovazione e dell'imprenditorialità; allo sviluppo dell'economia della conoscenza mediante lo sviluppo della ricerca e dell'innovazione, comprese le nuove tecnologie del-

l'informazione e della comunicazione.

La strategia, che la Regione Siciliana intende attuare per il piano operativo 2007-2013, sarà strutturata attraverso l'organizzazione di 7 Assi, e relativi obiettivi specifici, descritti come di seguito:

#### **ASSE 1. RETI E COLLEGAMENTI PER LA MOBILITÀ**

**OBIETTIVO SPECIFICO 1.1:** *Completare, qualificare funzionalmente e potenziare la rete di trasporto ferroviaria e stradale, sia primaria che secondaria, al fine di migliorare l'accessibilità ed accrescere la competitività del territorio.*

**OBIETTIVO SPECIFICO 1.2:** *Accrescere la dotazione e la funzionalità dei nodi infrastrutturali in grado di favorire l'intermodalità e l'ottimale trasporto delle merci e delle persone, con particolare attenzione alla specificità insulare del territorio.*

**OBIETTIVO SPECIFICO 1.3:** *Migliorare le condizioni di circolazione di merci e persone, riducendo la mobilità con mezzo proprio nelle aree urbane, potenziando i sistemi di trasporto pubblico di massa e ottimizzando l'offerta di trasporto attraverso le reti immateriali.*

#### **ASSE 2. USO EFFICIENTE DELLE RISORSE NATURALI**

**OBIETTIVO SPECIFICO 2.1:** *Promuovere la diffusione delle fonti rinnovabili e favorire la razionalizzazione della domanda di energia, adeguare e monitorare gli impianti di produzione e le reti di distribuzione.*

- Obiettivo operativo 2.1.1: Favorire la produzione di energia da fonti rinnovabili, attivando filiere produttive di tecnologie energetiche, agroenergetiche e biocarburanti.
- Obiettivo operativo 2.1.2: Sostenere l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali e la riduzione delle emissioni climateranti.



- Obiettivo operativo 2.1.3: Adeguare e completare le reti di distribuzione metanifere ed attivare sistemi di monitoraggio delle reti di trasporto e di distribuzione dell'energia elettrica e del gas.

**OBIETTIVO SPECIFICO 2.2:** *Completare gli investimenti infrastrutturali già previsti dalla programmazione vigente, e attuare la pianificazione settoriale e territoriale specie per conformarsi alla normativa ambientale nel settore idrico ed in particolare per favorire il raggiungimento della Direttiva CE 2000/60.*

**OBIETTIVO SPECIFICO 2.3:** *Attuare la pianificazione nel settore forestale e del rischio idrogeologico, sismico, vulcanico, industriale e ambientale e attuare i piani di prevenzione del rischio sia antropogenico che naturale.*

**OBIETTIVO SPECIFICO 2.4:** *Migliorare l'efficienza nella gestione dei rifiuti, sostenendo la nascita di un tessuto produttivo nel comparto del riciclaggio e promuovendo interventi di riqualificazione e risanamento ambientale di grande impatto.*

### **ASSE 3. VALORIZZAZIONE DELLE IDENTITÀ CULTURALI E DELLE RISORSE PAESAGGISTICO-AMBIENTALI PER L'ATTRATTIVITÀ E LO SVILUPPO**

**OBIETTIVO SPECIFICO 3.1:** *Valorizzare i beni e le attività culturali per aumentare l'attrattività dei territori, per rafforzare la coesione sociale e migliorare la qualità della vita dei residenti.*

**OBIETTIVO SPECIFICO 3.2:** *Rafforzare la rete ecologica siciliana, favorendo la messa a sistema e la promozione delle aree ad alta naturalità e conservando la bio-diversità in un'ottica di sviluppo economico e sociale sostenibile e duraturo.*

### **ASSE 4. DIFFUSIONE DELLA RICERCA, DELL'INNOVAZIONE E DELLA SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE**

**OBIETTIVO SPECIFICO 4.1:** *Promuovere e favorire la collaborazione tra sistema pubblico della ricerca e imprese private favorendo la cooperazione e il trasferimento tecnologico prevalentemente nell'ambito di distretti tecnologici e clusters produttivi e introdurre innovazioni presso le PMI, i consorzi di imprese e i distretti produttivi.*

- Obiettivo operativo 4.1.1: Promuovere e sostenere l'attività di ricerca scientifica e di innovazione tecnologica preferibilmente nell'ambito di filiere produttive, distretti tecnologici e produttivi in settori di potenziale eccellenza e ad elevata integrazione pubblico-privata (compreso il sistema agroalimentare).

- Obiettivo operativo 4.1.2: Promuovere le azioni di assistenza ed accompagnamento all'innovazione e l'auditing tecnologico e organizzativo al fine di stimolare e sostenere la domanda di innovazione e di diffondere la partecipazione a programmi di ricerca e network internazionali.

- Obiettivo operativo 4.1.3: Attivare strumenti finanziari innovativi che facilitino l'innovazione e gli spin-off nel campo della ricerca, anche nell'ambito di incubatori di impresa.

**OBIETTIVO SPECIFICO 4.2:** *Potenziare attraverso l'utilizzo delle TIC la capacità competitiva del sistema delle PMI e allargare i benefici per i cittadini derivanti dalla diffusione delle TIC.*

- Obiettivo operativo 4.2.1: Diffusione delle TIC per potenziare la capacità competitiva del sistema delle PMI.
- Obiettivo operativo 4.2.2: Incentivare l'accesso e la diffusione di servizi connessi all'uso delle TIC, con particolare riferimento alle esigenze di superamento dei fenomeni di digital divide e dei divari territoriali tra aree urbane ed aree interne rurali.

### **ASSE 5. SVILUPPO IMPRENDITORIALE E COMPETITIVITÀ DEI SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI E DEL TURISMO**

**OBIETTIVO SPECIFICO 5.1:** *Consolidare e potenziare il tessuto imprenditoriale siciliano, incentivando la crescita dimensionale delle PMI, lo sviluppo di distretti e la formazione di gruppi di imprese, facilitando l'accesso al credito e rafforzando le agglomerazioni esistenti con la riqualificazione delle aree industriali e produttive, in un'ottica di miglioramento della qualità e della competitività complessiva del sistema delle imprese.*

- Obiettivo operativo 5.1.1: Sostenere lo sviluppo e il rafforzamento di distretti

produttivi e gruppi di imprese e realizzare i servizi comuni volti a superare deficit conoscitivi e relazionali delle imprese.

- Obiettivo operativo 5.1.2: Realizzare nuove infrastrutture e servizi nelle aree di sviluppo industriale ed in quelle artigianali esistenti e nei contesti ancora sprovvisti finalizzati all'incremento della concentrazione.
- Obiettivo operativo 5.1.3: Agevolare lo sviluppo e il consolidamento delle imprese esistenti maggiormente competitive e di qualità e di quelle di nuova costituzione e da rilocalizzare, mediante l'introduzione di strumenti finanziari e fiscali intesi a migliorare l'accesso al credito ed a favorire gli investimenti e la crescita dimensionale in un quadro di riorganizzazione e unificazione del sistema di aiuti per settori produttivi.

**OBIETTIVO SPECIFICO 5.2: Potenziare la capacità di espansione delle imprese siciliane in mercati extra-regionali ed internazionali.**

- Obiettivo operativo 5.2.1: Promuovere l'ampliamento ed il rafforzamento dei processi di internazionalizzazione del sistema produttivo regionale.
- Obiettivo operativo 5.2.2: Ridurre la dipendenza nel settore distributivo e rilanciare i prodotti e servizi di qualità nei mercati extra-regionali.

**OBIETTIVO SPECIFICO 5.3: Rafforzare la competitività del sistema turistico siciliano attraverso l'ampliamento, la riqualificazione e la diversificazione dell'offerta turistica ed il potenziamento di investimenti produttivi delle filiere turistiche.**

- Obiettivo operativo 5.3.1: Promuovere e commercializzare l'offerta turistica attraverso il sostegno al marketing territoriale e il potenziamento dei sistemi turistici e dei processi di integrazione nella filiera.
- Obiettivo operativo 5.3.2: Valorizzare le iniziative di diversificazione e stagionalizzazione turistica al fine di sviluppare la competitività dell'offerta regionale nei mercati rilevanti.
- Obiettivo operativo 5.3.3: Potenziare i servizi a sostegno dell'imprenditorialità turistica.

**ASSE 6. SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE**  
**OBIETTIVO SPECIFICO 6.1: Potenziare i servizi urbani nelle aree metropolitane e nei medi centri.**

**OBIETTIVO SPECIFICO 6.2: Creare nuove centralità e valorizzare le trasformazioni in atto nelle città, realizzando nuovi poli di sviluppo e identità locali a rilevanza urbana.**

**ASSE 7. GOVERNANCE, CAPACITÀ ISTITUZIONALI E ASSISTENZA TECNICA**

**OBIETTIVO SPECIFICO 7.1: Rafforzare le capacità tecniche di gestione del territorio e la capacità di amministrare.**

**OBIETTIVO SPECIFICO 7.2: Creare condizioni di contesto favorevoli alla diffusione della legalità.**

- Obiettivo operativo 7.2.1: Diffondere la cultura della legalità nelle aree a rischio.

Da tale quadro strategico appare chiaro che la Sicilia intende lavorare su specifiche criticità che tendono a diminuire il gap economico tra la nostra regione ed il resto d'Europa. Infatti il piano operativo premia le PMI che hanno come obiettivo il rafforzamento della capacità competitiva attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie, della ricerca e dell'associazionismo tra imprese, gruppi, filiere produttive e clusters. I fondi disponibili per la nuova Agenda 2007-2013 sono attualmente 4 miliardi e 320 milioni circa di euro. A questi saranno aggiunti quelli del cofinanziamento di Stato e Regione. I fondi saranno ripartiti tra le varie ASSI con maggiore attenzione ai seguenti settori: Ricerca, il 14,93% circa dei fondi; Energia da fonti rinnovabili, l'8,15%; Turismo, il 7,57% e Valorizzazione del patrimonio culturale il 6,11%.

Sappiamo che queste misure, da sole, non saranno sufficienti a garantire lo sviluppo dell'economia regionale. Ma, proprio per questo, dobbiamo lavorare fin da subito affinché sia possibile gestire nel migliore dei modi questa opportunità per le PMI siciliane. Nel frattempo attendiamo che la Commissione Europea approvi, in tempi brevi, la proposta del piano operativo e l'apertura dei nuovi bandi.

# Leo e la corsa

---

di Giovanni Stella

---

“Lei mi ha rovinato le vacanze!”, dice aprendo la porta.

“Sapesse che previsioni per le mie...”, gli rispondo a bruciapelo.

Così ha inizio l'incontro, più o meno alle ore 17 del 1 agosto 2005, alla Clinica San Camillo di Milano.

Ero arrivato in clinica un'ora prima, proveniente dall'aeroporto e accompagnato dall'amico Giancarlo, che aveva sospeso i molteplici impegni ed era poi ritornato dopo l'intervento.

E lì in camice bianco ad aspettarmi nel salottino c'era Vannelli, giovane medico, magro con gli occhiali rettangolari neri. Raggiuntomi nella stanza assegnatami, con il fascicolo, già studiato minuziosamente, mi dice: “Noi domani faremo tutto quello che c'è da fare; ma si ricordi, comunque, che per tutta la vita lei, come tutti quelli colpiti da cancro, è a rischio maggiore degli altri nella malattia”.

Poi era arrivato Lui, con la presentazione già detta. “Piacere, Leo”, sono le parole successive che seguono alle prime, pronunciate in realtà per nascondere più una sorta di timidezza occulta che caratterizza tutti gli uomini di un certo spessore, che la decisione peraltro concordata telefonicamente con mio fratello e il mio assenso a intervenire subito.

Ermanno Leo, l'ho capito poco dopo, aveva deciso di accorciare sensibilmente le vacanze a Taormina, dove una volta l'anno si concede un po' di giorni di riposo vero ma non assoluto (il telefonino squilla a ripetizione per consulenze verbali), colloquiando coi pescatori e passeggiando con loro. Stavolta aveva deciso vacanze ancora più brevi per adempiere al suo istinto e continuare nella cosa che fa come giocando ma che è la più seria della sua vita: lottare e vincere quel male che egli insegue incessantemente per eliderlo.

Non ha il camice. È vestito elegantemente

con giacca e cravatta, e mi parla mentre entrambi siamo in piedi. Gli faccio dono di un mio libro: “Ci sono scritti sulla Sicilia? Lo leggerò. In vacanza fra Sardegna (pietre) e Sicilia (cultura) scelgo questa”, dice, come se parlasse con qualcuno che conosce da tanto tempo. Sono io adesso in una sorta di timore reverenziale verso un uomo al quale è bastato un nulla per lasciar cadere di colpo il muro della timidezza, del distacco.

Poi ad un certo punto mi chiede: “Posso visitarle l'addome, permette?”. “Come no?” rispondo. Mi sdraio sul lettino, sbottonando la camicia. La sua mano destra si poggia con i polpastrelli delle dita mirati dritto lì, né un centimetro di qua né un centimetro di là. “Ecco è qui che ...” sto dicendo e intanto lo osservo negli occhi, il suo corpo curvato sopra il mio.

L'uomo ha subito una metamorfosi. I suoi occhi lucidi e fissi lì, un sorriso ironico, sarcastico e di attesa vendicativa, il saliscendi della testa in risposta a quel mio “ecco ...”.

Era un altro uomo. Adesso non c'ero più io, ma lui e l'altro, il malaccio, da estirpare e al quale già lui sembra comunicare: “Hai le ore contate, domani ti sistemo io ...”.

Ho qualche domanda appuntatami di fretta su una busta usata, una in particolare dettatami al telefono qualche minuto prima da mio fratello il medico, che aveva contattato Leo qualche giorno prima, dialogo avvenuto al telefonino mentre in macchina si avvicinava a Catania per la laurea in Giurisprudenza di mia figlia Mariagrazia, ignara, come Cetty l'altra figlia, di ogni cosa.

Festa grande nel cortile della Facoltà e io, fingendo continue bevute d'acqua per refrigerio dalla calura estiva, in costante contatto telefonico con mio fratello che faceva da tramite con Leo.

Conclusione. Ricovero l'1, intervento il 2 agosto.

Mancavano tre giorni. Tutto di fretta. Prima

tanto, troppo tempo silenti, il male ed io, ora la decisione: o immediatamente o a settembre. Subito, avevo deciso, su suggerimento di Leo che aveva rinviato le vacanze.

Avevo vissuto la laurea con vistosa emozione interiore. L'aula magna rivestita di velluti rossi, Mariagrazia in toga e cappello nero, il rituale, la bella esposizione della ragazza alla Commissione tutta in toga, e quindi le magiche parole "Le conferisco la laurea in Giurisprudenza". Applausi e due mie lacrime. Prima di abbracciare e baciare mia figlia, rivedo in un tuffo nel passato di colpo, come in una moviola veloce, i miei anni universitari, la mia seduta di laurea.

Nel girare della ruota ecco ora tocca a mia figlia, alla quale idealmente sento di passare il testimone.

Ecco torno alle domande. Ne chiedo il permesso e mi scuso per la busta. Leo sorride e risponde, una ad una, come fa un padre con un bambino al quale spiega minuziosamente tutto quanto gli viene chiesto. Chiaro e non tecnico il linguaggio, accessibile ed esaustivo per i non addetti ai lavori

"Che ne pensa, chiedo infine?"

"Stia tranquillo per quanto riguarda l'intervento: per me è poco più di un'appendicite, un caso sostanzialmente semplice. Per il resto le saprò dire meglio dopo l'intervento e l'esame istologico".

Avevo fatto la colonscopia, che rinviavo da tanto tempo, ed era emerso il problema. Un polipo degenerato in adenocarcinoma, come aveva confermato l'esame.

Per il resto non c'erano motivi di ulteriore allarme: il male sembrava localizzato e circoscritto al sigma-retto del colon senza ulteriori coinvolgimenti. Ma è un male che sa mimetizzarsi bene.

Dopo la visita di Leo, le punture di rito e la depilazione del ventre.

Poi arriva il direttore del reparto di anestesia della clinica. Non ne ricordo il nome, ma il volto, il corpo minuto e la signorilità, la professionalità e l'umanità non le dimenticherò.

Poche domande, molto conforto e coraggio. "Domani sistemiamo tutto, stia tranquillo".

Tranquillo, in fondo lo ero.

Quando capitano certe cose, bisogna per prima cosa recuperare i nervi d'acciaio, restare tranquilli, dare conforto e tranquillizzare anche i propri cari e lottare. La vita è tutta una lotta, finché un giorno il destino decide che a lottare saranno altri: e bisogna sempre essere pronti a quel giorno, per "sbarazzare il tavolo", come dice il mio amico Mario.

Alle sette del mattino prima puntura al braccio, una pre-anestesia suppongo, poi la barella e l'attesa breve nell'anticamera della sala operatoria, quindi l'ingresso in sala.

Tanti, troppi, volti bendati che non riconosco ad eccezione di mio fratello, medico, al quale Leo ha concesso il permesso di assistere... "Saluto il dottore Leo e tutti voi", dico. "Ricambio, ma fra qualche oretta ci saluteremo ancora più contenti, mi risponde Leo". "Grazie", rispondono gli altri in coro. Mi sento in uno di quei film americani dove si vedono quelle sale operatorie che qui al Sud d'Italia ancora non abbiamo.

Il tetto è una selva di luci a giorno: sono le luci della speranza, penso.

L'anestesista alla mia sinistra mi chiede gentilmente il braccio e mi ripete "Stia tranquillo...".

Comincio a recitare ad alta voce: "La vita non sempre fa male / può staccarti il timone stracciarti le vele / ammazzarti i compagni ad uno ... (sono i primi versi di "Risarcimento" di Bufalino). Poi il buio.

Mi risveglio chiedendo quando cominciano, ma mio fratello e mia moglie scuotendomi le guance mi parlano a voce forte: "È tutto finito.

L'operazione è stata fatta. Tutto è andato bene. Puoi svegliarti".

Il risveglio è lento ma progressivo.

"Com'è andata?", chiedo.

Arcangela, mia moglie, mi dice che Leo e il suo assistente sono saliti su a fine intervento per comunicarle che tutto era andato bene. "Ma glielo ha tolto tutto?", aveva chiesto mia moglie. "Mica gliene lascio un pezzo", scherzava Leo. "Stia tranquilla".

In sala operatoria mi racconta poi mio fratello, era stato un divertissement serio e serio

al tempo stesso. Leo che cominciava cantando: "Andavo a cento all'ora per trovar la bimba mia". So bene qual era la bimba sua, alla quale aveva lanciato un'occhiata terribile la sera prima che ora cercava col bisturi fino a trovarla, per tagliarle la testa. Vannelli, giovane promettente, suo braccio destro, del quale sentiremo parlare, che tentava di metter mani, ma Leo lo allontanava come fa la Leonessa con chi si avvicina ai suoi cuccioli.

E lui che maneggia il bisturi come Von Karajan maneggiava la bacchetta di direttore d'orchestra. Mai visto, mi dice mio fratello, qualcosa di analogo. Un chirurgo che gioca col bisturi, gli arnesi e con gli organi, con una sicurezza, una velocità, una precisione e una professionalità impressionanti. L'équipe numerosa: tre i soli anestesisti, Leo e due suoi assistenti, uno stuolo di infermieri e personale specializzato. Tutti comunque oggetti di improprio, con linguaggio talora scurrile, di Leo che pretende la sua stessa velocità e professionalità anche negli altri, che subiscono pazientemente le invettive del maestro (come accadeva alla Callas a New York, nelle prove con Toscanini: "Ma Artur ...", "Artur in the bed, here Maestro").

Il risveglio, la ripresa. Flebo a ripetizione, tubi di drenaggio e quanto in questi casi è il protocollo.

Giorni e notti agostane milanesi difficili da dimenticare per me e per mia moglie che condivideva la stanza con me. Telefonate di amici, Massimo mi fa la lieta sorpresa di farmi pervenire per posta celere due copie del giornale col mio articolo e molto affetto.

Professionalità massima anche nei giorni di degenza. Vannelli e Cesa Bianchi, passavano una o più volte al giorno, infermieri ogni quarto d'ora o a chiamata e a fine serata, quand'era buio, Lui.

Sempre elegante, abbiagliato con giacca e cravatta, una visita veloce.

"Come va?". "Non male". Infilava la mano sotto il lenzuolo e con i polpastrelli toccava l'addome morbido e indolore. "Non c'è gusto..." scherzava, "è tutto a posto". Stava per avviarsi alla porta ma, vuoi per una mia domanda, vuoi per una sua, il minuto della visita

di controllo si trasformava in dieci minuti o un quarto d'ora di dialogo, su tante belle piacevoli cose.

In quei dialoghi ho conosciuto l'uomo, semplice, umile, sensibile, di cordiale umanità come tutti i grandi uomini. Che poi ti gratificano anche della loro amicizia.

Un uomo che sta spendendo la sua vita in favore della lotta contro una branca di un male terribile raggiungendo traguardi inarrivabili da altri.

Nella lotta contro il cancro al colon, Leo e la sua équipe, non soltanto sono al primo posto in Italia e in Europa per la chirurgia e la terapia, ma addirittura, con le ultime ricerche sul vaccino, che è curativo sia preventivamente che soprattutto successivamente e in via di terapia, si propongono come fatto nuovo anche oltreoceano per il raggiungimento della meta volta alla estinzione di quella malattia. Sui mass-media è la notizia del momento.

La strada intrapresa è quella giusta, i sacrifici immensi, i fondi pochissimi, ma la volontà forte e determinata.

Lui corre verso la soluzione attraverso il colon, mentre il giovanissimo figlio Federico – una delle poche gioie di cui parla volentieri – gareggia in Formula 2000 col Team Renault.

Due uomini in corsa. Uno sul circuito d'asfalto, l'altro dentro le vie del colon.

La metafora di Achille e la tartaruga insegna chi vincerà.

In fondo Enzo Ferrari aveva detto che la corsa è vita, il resto è attesa.

■

## COLLABORATE AL GIORNALE!

Notizie, articoli, sentenze di interesse generale sono graditi e possono essere inviati a [giornale@odcsr.it](mailto:giornale@odcsr.it)

## Biblioteca

ANNINA RIZZA SCIFO

*È sera*

Libreria Editrice Urso, Avola 2007 pp. 55, € 7,00

Mi incuriosisce il tramonto che domina la copertina. Sono molto legato ai tramonti (ne ho visti tanti, taluni descritti anche in versi), assai meno alle albe (ne ho viste pochissime e soltanto di due ho scritto: una a Malta l'altra a Granada).

La circostanza è legata molto al mio carattere, tendenzialmente votato al pessimismo sicché il crepuscolo, inevitabile per ciascuno, mi affascina più dell'alba, che la prima ci appartene, del secondo siamo in attesa.

Mi chiedo quale mano ha dipinto quel tramonto, che sembra uscito dalla mente di un poeta e affidato ai pastelli di un giovane talento.

E per soddisfare la mia curiosità apro il risvolto interno della copertina, dove si spiega che trattasi di *Tramonto nel cammino di Santiago*, foto di Ciccio Urso, 2005.

Ecco, penso, Ciccio, imprevedibile nelle sue estemporaneità, ha colpito ancora una volta. A modo suo.

È riuscito a fare parlare ancora una volta di lui anche se per poco. Un po' come Alfred Hitchcock, che era solito durante ogni suo film fare una apparizione brevissima, un secondo o due. Una volta una ragazza in un biblioteca pubblica prese un libro che riproduceva in copertina il volto del grande regista, scosse la testa e rimise il volume al suo posto.

La foto, così com'è riportata, sembra un dipinto: non so, non sono un esperto, se perché di non perfetta realizzazione all'origine o perché così "manipolata" in sede di riproduzione sulla copertina del libro.

Fatto sta che la resa è ottima, almeno per uno come me che ama i tramonti e quello è un tramonto splendido, dove la terra è di un solo colore, quasi a voler indicare la uniforme mediocrità del vivere sul Pianeta, e all'orizzonte si scontra e anche si integra col rossore portato dal sole calante.

Debbo dire che penso la foto sia stata realizzata da Ciccio con mano tremante, frutto di impedimento dell'altra occupata dallo zaino e dalla stanchezza accumulata in ore e ore di giorni e giorni di cammino a piedi per raggiungere Santiago de Compostela, meta promessa del pellegrinaggio che con la moglie Liliana, con forte determinazione, hanno realizzato. Probabilmente il tremore ha reso questo effetto che a me ha dato a prima vista l'impressione del dipinto.

Sul pellegrinaggio a Santiago non azzardatevi ad aprire discorso con Ciccio, poiché vi inchioderà ai suoi ricordi verbali e fotografici, facendovi fare le ore piccole, per congedarvi con l'impegno di proseguire il di seguente.

La narrazione quell'esperienza maturata merita uno scritto ad hoc.

\*\*\*

Il libro è una raccolta pubblicata postuma dal marito Vittorio Scifo, mio stimato e ammirato professore, scritta da Annina Rizza (Avola, 1926), venuta a mancare un anno fa.

Nella quarta di copertina è racchiusa la sintesi della vita di Annina, da sempre impegnata in politica, quando la politica era solo idea e ideale, e ancora negli avolei dai capelli bianchi è vivo il ricordo de "L'ora del popolo", satira politica trasmessa attraverso gli altoparlanti nella piazza principale, dove Annina era "Donna Peppina", un ruolo che le è rimasto impresso addosso perché vissuto, non come "recita", ma come rappresentazione di vita reale di quell'epoca (si era alla fine degli anni Cinquanta del Novecento).

"Bona e bon'è magari ventotto!", sbottò nel corso di una telefonata con mia madre, entrambe preoccupate del ritardo dell'esito dell'esame che entrambi i figli stavano sostenendo all'Università nella facoltà di Medicina.

Abituata ai trenta o trenta e lode, la Signora Annina, stremata dal mancato esito auspicava anche un "ventotto", pur di farla finita.

Donna d'altri tempi e d'altra tempra – e così il marito Vittorio – ha segnato un'epoca, lasciando vivo il ricordo in chi l'ha conosciuta come insegnante, moglie, madre, soggetto di impegno politico e sociale. A sinistra, coerentemente, dalla nascita alla morte.

\*\*\*

*È sera*. È il titolo della raccolta di poesie – facente parte della felice collana editoriale "Araba Fenice", giunta al 31° volume – di Annina Rizza Scifo. E già da quanto ho scritto all'inizio non può che essere, per me, come un canto di Sirena.

Gli sciocchi, i superficiali, mai pensano alla morte, considerandolo un evento che riguarda solo gli altri.

Da giovani un po' tutti abbiamo avuto simili idee. Poi il tempo macina piano ma fino e lavorando di raspa e di lima elimina il superfluo e ci riporta all'essenziale.

E ci fa rendere conto che tutto ha un inizio e una fine. Tutto. E l'essere umano è racchiuso in questo "tutto", e ad esso non sfugge.

E allora ciascuno di noi deve cominciare a prendere atto che prima o poi ha inizio il percorso del viale del tramonto, che conduce alla sera.

\*\*\*

Gabriella Tiralongo con una breve presentazione introduce ai versi di Annina.

Piluccando qua e là mi accorgo che la raccolta merita una lettura seria, coordinata, completa.

Ne "Le cose in penombra" c'è "soltanto una voce, la mia".

Il verso richiama quello del poeta cantautore Georges Moustaki "No, non sono mai solo con la mia solitudine", con cui apre la canzone "Ma solitudine".

In "Carezza" c'è una inversione della consuetudine. Stavolta è "Carezza di bimbo alla madre" a confermare che questo "è il gesto gentile dell'anima umana", che qui promana dal bimbo, dalla dolcezza, dalla purezza assoluta.

Una riflessione acuta troviamo in “triste ricordo” laddove “E venne ancora la morte”... “Ma ... il tempo... ne serberà il ricordo”. Ricordare per riessere, in vita.

Dopo sarà il tempo – e con esso gli affetti di quanti lo conobbero – a mantenere il ricordo. Anche se “Il ricordante e il ricordato hanno ambedue la memoria di un giorno” (Ronsand).

“È sera”, la poesia che dà il titolo anche alla raccolta è un alternare di campane e “l’ombra” del padre che viene che parla. E qui la mente mi porta all’inesauribile “Museo d’ombre”, di Gesualdo Bufalino, destinazione finale di tutti. In fondo aggiungo, già ombre noi stessi.

In “Grido” ... “c’è un grido disperato (dal mio abisso) ma il mondo è pietra”. Dura, immutabile, anonima, pietra: senz’anima, né cuore. Purtroppo.

“Fermati caro” è un invito all’uomo che conobbe quando aveva appena undici anni e sarà il suo unico amore, unico compagno di vita. “Fermati. Parliamo e ascoltiamoci prima d’iniziare il nostro viaggio”. Io credo, conoscendo bene il marito, che rileggendo questa poesia, non potrà fare a meno di rispondere con i versi di Eugenio Montale: “Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale / e ora che non ci sei è il vuoto ad ogni gradino...”.

Alla madre dedica un verso fulgurante “Mamma puoi dormire in pace la tua notte”. Una lunga, interminabile notte di quiete.

“Ombre sulla terra malata (Parvenze agitate sull’asfalto sporco di sangue dove i passi non hanno più echi) e le grida non hanno più voce”.

E “Terra malata” nella sua interezza qui riportata: interezza di versi brevi e penetranti, interezza di terra malata e martoriata da lungo tempo.

C’è in Annina Rizza la tendenza alle poesie brevi ed esaustive di concetti acuti, di sensazioni profonde.

“Il mio cuore è un nido vuoto”, cammina nei “miei aquiloni”.

“Non sei morta”, dice a se stessa, “se ti accorgi che la prima rondine è tornata (... che il sole ha un nuovo tepore) se... riesci ancora a custodire un sogno”.

Ma “A vent’anni... non sai che il mondo è una ruota che gira anche per te”.

\*\*\*

Il resto lo farà il lettore, gustando i versi sereni dell’autrice.

Si è discusso molto sul perché e sul valore della poesia nel tempo. Montale stesso nel ricevere il premio Nobel a Stoccolma il 14 dicembre 1975, pronunciò il celebre discorso “È ancora possibile la poesia?”, nel quale, fra l’altro, disse: “Io sono qui per avere scritto poesia, un prodotto assolutamente inutile, quasi mai nocivo”.

In una società in cui quasi tutto sta diventando nocivo, vuoi per la salute, vuoi per lo spirito, forse la poesia si ripropone come qualcosa di utile. Lo è senz’altro se riesce a stimolare emozioni e sensazioni dell’animo, viepiù inaridito dell’uomo.

E Annina Rizza questo ha saputo fare.

Giovanni Stella

FRANCO STEFANONI

*Il codice del potere*

Melampo editore, Milano 2007, pp. 435, € 24,00

Quattrocentotrentacinque pagine fitte per descrivere, con minuzia di particolari, storie, segreti e bugie della casta professionale che insieme a quella medica è la più antica (non per nulla sono entrambe sotto tutela costituzionale: sanità e difesa), e la più potente, certamente in Italia, che tesse e intesse rapporti professionali e di affari, transattivi e litigiosi, con o senza toga addosso.

Franco Stefanoni, giornalista noto nell’ambito delle professioni perché da anni cura una rubrica nel settore sul settimanale *Il Mondo*, non guarda in faccia nessuno.

Cerca e pubblica la “notizia”: a chi giova o a chi spiace non importa, perché ciò che vale è informare il lettore su quel che succede nel mondo delle professioni e gli altri giornali non pubblicano, o perché non ne sono informati o per non dispiacere i “Padroni del vapore”, come li definì Ernesto Rossi, in un suo felice libro che così titolò negli anni Cinquanta del secolo Novecento.

Il risvolto di copertina è una “fotografia” del libro, che merita essere qui riprodotta:

“Gli avvocati del potere sono un’élite, una sottile striscia professionale. Niente a che fare con la stragrande maggioranza dell’universo legale.

Gli avvocati del potere sono un empireo, un raffinato ceto, una prima scelta di giuristi, consiglieri, difensori, consulenti.

Che affianca, corteggia e si fa corteggiare dal potere economico, finanziario e politico.

Sono esperti di diritto commerciale, bancario, industriale, amministrativo, fiscale, penale. Sono docenti universitari, a capo di piccole boutique legali, sono leader di grandi studi nazionali e stranieri, multinazionali del diritto.

Gli avvocati del potere sono potere.

Che risplende, talvolta. Ma che non di rado, ammantato dal silenzio, si muove tra le ombre.

Questo libro racconta chi sono stati, chi sono oggi, come sono cambiati gli appartenenti all’olimpo forense italiano.

Cinquant’anni di nomi, cognomi, fatti, documenti, ricostruzioni, incidenti di percorso, scontri, aneddoti, tic, segreti, bugie, amici, nemici, relazioni pericolose, alleanze, intrighi. Senza sconti, perché la legge è uguale per tutti”.

Il volume è una ricognizione ampia, dettagliata, esaustiva, di mezzo secolo di avvocatura, perciò di avvocati che “contano”. Ciascuno, nel proprio ambito di competenza, ha esercitato o esercita ancora attività professionale – talora con risvolti privati, aneddoti, e gustosi episodi – passata al vaglio da Stefanoni che, con un lavoro macroscopico, è riuscito così a mettere insieme gli innumerevoli tasselli di un mosaico che, come un certosino, ha saputo comporre per il gusto del lettore, la gioia della conoscenza di fatti giudiziari e no della gente che conta e soprattutto per la storia dell’avvocatura recente.

g. s.

# NOVITÀ FISCALI? 'il fisco' RISPONDE

Opere dirette  
da Pasquale Marino

## QOL il fisco QUOTIDIANO ON-LINE

IL 'MONDO FISCALE ON-LINE'  
CONTINUAMENTE AGGIORNATO.



Solo  
€ 245,00  
anziché ~~€ 295,00~~

entrambi  
solo  
€ 368,00  
anziché  
~~€ 620,00~~

## il fisco PLATINO

IL 'KIT FISCALE' PER I MIGLIORI  
PROFESSIONISTI TRIBUTARI.



Solo  
€ 285,00  
anziché ~~€ 325,00~~

- Articoli e commenti
- Sentenze
- Circolari e note
- Risposte ai quesiti
- Scadenario tributario
- News
- Leggi e decreti tributari pubblicati sulla G.U.
- Documentazione esplicativa
- Monografie tributarie applicative di approfondimento

- 'il fisco' settimanale
- I Pockets legislativi
- 'Impresa commerciale industriale' mensile
- 'Rassegna tributaria' bimestrale
- 2 CD - Rom con le 'Raccolte Semestrali' delle riviste 'il fisco' e 'Rassegna tributaria' 2007
- 'Indici' volume

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
E PER RICEVERE UN DIMOSTRATIVO  
CONTATTI L'AGENTE DI ZONA  
PER ENNA, CALTANISSETTA,  
RAGUSA E SIRACUSA:

**MARCO AREZZO**

Via Roma, 52 97100 RAGUSA

TEL. 0932.686700 - CELL.338.8388890

E-MAIL: marezco@agenziawkiprofessionale.it

**il fisco** Oltre 30 anni  
di certezza  
tributaria